



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. BENEDETTO"

Via Berlino n.2 – 03043 CASSINO Tel. 0776/300026

C.M. FRIS007004 e-mail: fris007004@istruzione.it C.F. 90012980604 - pec:fris007004@pec.istruzione.it

Regolamento d'Istituto

a.s. 2025/2026

PREMESSA

Il Regolamento di Istituto “si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell’autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana”.

Testo approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 9 settembre 2025 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 settembre 2025

- Premesso che le *regole della normale convivenza civile*, oltre ad essere un’esigenza imprescindibile per una corretta fruizione dei beni comuni, sono anche una opportunità di crescita culturale e personale.
- Considerato che tutte le strutture scolastiche sono beni della comunità concesse in uso, solo temporaneamente, all’attuale generazione e che devono, perciò, essere utilizzate con diligenza perché possano essere consegnate in buone condizioni alle successive generazioni di studenti.
- Considerata la natura democratica della gestione della scuola italiana e la relativa normativa che a questa natura s’ispira, per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola istituzionalmente intende raggiungere, sono chiamate a dare un concreto contributo di fatti e di idee tutte le componenti scolastiche: dirigente scolastico, docenti, personale ATA, studenti e genitori.
- Visto il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07
- Vista la nota prot. 9602 del 31 luglio 2008

Gli Organi Collegiali del I.I.S. “*San Benedetto*” hanno predisposto ed approvato il seguente “Regolamento d’Istituto”.

Art. 1- Norme generali

1. Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:
 - a) Mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
 - b) Mantenere puliti e in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati.
 - c) Rispettare gli orari di ingresso e di uscita dall'Istituto e i principi di un corretto comportamento (non sono tollerati gesti e/o espressioni volgari);
 - d) Presentarsi con abbigliamento e capigliatura sobri e rispettosi della propria e altrui dignità oltre che adeguati alla vita scolastica.
2. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno di tutti i locali dell'Istituto. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.
3. In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico cura:
 - a) la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;
 - b) la costituzione di un'apposita Commissione antifumo autorizzata alla vigilanza ed a redigere eventuali verbali d'infrazione secondo le norme in vigore.

Art.2-Diritti degli studenti

1. È riconosciuto a ogni studente il Diritto alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle caratteristiche dell'istituzione scolastica.
2. È riconosciuto a ogni studente il Diritto alla libera aggregazione attraverso la messa a disposizione di appositi spazi e di strumenti di comunicazione e di riunione nei locali della scuola, in relazione ad attività degli studenti conformi alle finalità formative dell'istituzione scolastica e fatte salve comunque le esigenze improcrastinabili dell'attività didattica. Per la concessione degli stessi spazi e strumenti dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima, idonea richiesta con indicazioni delle attività programmate, dei tempi e dei modi di svolgimento e delle finalità.
3. È riconosciuto a ogni studente il Diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'Istituto con facoltà di formulare e avanzare proposte in ordine all'individuazione degli obiettivi specifici e delle tematiche dell'attività scolastica.
4. È riconosciuto a ogni studente il diritto ad una valutazione corretta e trasparente, nei criteri, nei tempi e nei modi della sua espressione.

Art. 3- Doveri degli studenti

1. Il comportamento degli studenti deve essere improntato alla massima correttezza e serietà come presa di coscienza della propria responsabilità, nei locali della scuola e ovunque si svolga l'attività didattica organizzata dall'Istituto: visite, viaggi d'istruzione, ecc.
2. Lo studente ha il dovere di:
 - presentarsi con puntualità alle lezioni;
 - seguire le medesime con interesse e partecipazione;
 - attendere il docente in classe, all'inizio e durante il cambio dell'ora;
 - lasciare l'aula pulita e in ordine per quanto riguarda la disposizione dei banchi e delle sedie;
 - aver cura degli arredamenti e delle attrezzature didattiche.

Art. 4- Criteri di formazioni delle classi

I criteri di formazione delle classi sono:

Per le classi prime:

1. Equa distribuzione rispetto al voto di condotta scuola I ciclo;
2. Equa distribuzione rispetto al voto riportato al termine del I ciclo di studi;
3. Equa distribuzione per genere;
4. Rispetto del luogo della scuola media di provenienza e del territorio.

Avranno la precedenza:

- Le domande provenienti da fratelli/sorelle di studenti già frequentanti
 - Domande di alunni D.A. e BES opportunamente distribuiti in classi diverse
 - Alunni con genitori che abbiano particolari esigenze di lavoro
- Per i percorsi quadriennali, in caso di esubero di richieste, oltre al voto di terza media minimo di sette (7), saranno previsti test d'ingresso

Per le classi terze:

- Eterogeneità nelle sezioni, ripartendo in maniera equilibrata maschi e femmine e tenendo conto delle diverse valutazioni conseguite
- Se in corso d'anno dovessero chiedere l'iscrizione altri alunni, assegnazione da parte del Dirigente scolastico a partire dalla prima sezione con il minor numero di alunni, tenendo conto del numero massimo di alunni previsto per la classe, anche in presenza di alunni disabili
- Attuazione di cambiamenti di classe solo in casi eccezionali.

Art. 5- Criteri di assegnazione di docenti alle classi

I criteri generali per l'assegnazione dei **docenti**, approvati dal Collegio dei docenti, sono:

1. Tutela lavoratori fragili;
2. rispetto della continuità nel plesso, rispettando prioritariamente la continuità educativo – didattica nella classe
3. assegnazione in riferimento alle specifiche competenze professionali
4. particolari e comprovate esigenze personali, incompatibilità ambientali che potrebbero

incidere direttamente sulla ricaduta didattica;

5. si può tenere conto del diritto di graduatoria avendo riguardo a quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità con particolare riguardo ai diritti di cui all'art 13;

6. i docenti possono essere assegnati anche su più classi, anche in più Comuni, secondo i principi dell'organizzazione, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'ottimizzazione che devono essere finalizzati al successo della Istituzione scolastica;

6. Possibilità data al dirigente di applicare la discrezionalità di assegnare i docenti alle classi e/o ai plessi in presenza di situazioni di complicate e dimostrate conflittualità e/o anomalie.

Art. 6- La lezione

↳Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato dall'insegnante. Ovunque si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse.

Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere.

In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l'orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione.

Art.7- Frequenza

1. La frequenza degli alunni è obbligatoria – oltre che alle lezioni – a tutte le attività (ricerche, lavori di gruppo, assemblee, visite di istruzione, uscite didattiche, attività di approfondimento e tutto quanto deliberato dai rispettivi Consigli di Classe) autorizzate dalla Presidenza. Eventuali assenze devono, quindi, essere giustificate.

Art. 8- Entrate

1. Gli allievi della sede di via Casilina, prima del suono della campanella (8.15) devono sostare nello spazio interno della scuola.
2. Gli studenti possono accedere ai locali scolastici all'ora stabilita da apposita
 - a) Delibera del Consiglio d'Istituto.
 - b) All'orario stabilito (ore 8.15) suona la campanella per avvertire gli studenti che devono recarsi in aula per consentire l'inizio delle lezioni.
 - c) Considerato che le lezioni cominciano al suono della campanella, in via eccezionale e per motivi non imputabili agli alunni sono tollerabili dieci minuti (ore 8.25)
 - d) Trascorsi dieci minuti dal suono della campanella, che segna l'inizio delle lezioni (8.15), si consentirà l'ingresso solo con il permesso firmato dal D.S o da un suo Collaboratore (oltre le 8.25).
 - e) Ciascuno studente non può superare il tetto massimo di ingressi ritardati (numero dieci) non giustificati per l'intero anno scolastico. Raggiunto tale limite, lo studente verrà

sanzionato. In caso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia degli studenti minorenni e/o gli studenti maggiorenni per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo. Tale richiamo sarà tenuto conto in sede di attribuzione del voto in comportamento.

Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati dal Consiglio di Classe

Art. 9- Uscite

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, al Dirigente Scolastico o suo delegato. Esse potranno essere accolte a condizione che:
2. I genitori degli studenti maggiorenni per l'uscita anticipata dei loro figli devono presentare una richiesta firmata (via mail, fax...), mentre gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se prelevati da un genitore o da un altro familiare delegato. Casi eccezionali verranno valutati dal Dirigente Scolastico o dal suo Collaboratore. Nel caso di uscite anticipate per l'intero anno scolastico, i genitori ne faranno richiesta scritta specificando se lo studente uscirà in maniera autonoma.
3. Lo studente che richiede l'uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la metà dell'orario giornaliero, a eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute). Uscite brevi: durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula se non per giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.

Art. 10- Giustificazioni

1. Assenze, ritardi e richieste di uscite anticipate degli studenti devono essere giustificate sul RE dai genitori o da chi ne fa le veci.
2. Le famiglie sono tenute a segnalare alla scuola qualunque sospetto di malattia infettiva che renda anche solo consigliabile l'allontanamento dalla scuola degli studenti per ragioni profilattiche, a tutela della salute della comunità scolastica. Il rispetto delle misure profilattiche deve essere osservato da tutto il personale dell'Istituto. Nei periodi di profilassi lo studente non potrà accedere ai laboratori di sala e cucina.

Art. 11- Assenze collettive

1. Le assenze collettive dovute a manifestazioni degli studenti, ad agitazioni sindacali del personale della scuola, a scioperi dei mezzi di trasporto o a qualunque altra manifestazione di massa, devono comunque essere giustificate, anche se effettuate da una parte o da tutta la classe.

Art. 12- Alunni pendolari

Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone limitrofe non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso e/o all'uscita in deroga rispetto alle disposizioni vigenti, presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico.

Art. 13- Studenti maggiorenni

Pur nella consapevolezza dei diritti e dei doveri conseguiti dagli allievi con il compimento del diciottesimo anno d'età, ritenendo tuttavia moralmente corretta, ove possibile, la continuazione del dialogo educativo tra la scuola e la famiglia (e ciò nell'interesse del benessere dello studente medesimo), si stabilisce, con il presente articolo, che lo studente maggiorenne che intenda avvalersi del diritto di estromettere la propria famiglia dai rapporti con la Scuola, debba presentare un'apposita dichiarazione in tal senso, documentato da uno stato di famiglia autonomo. Tale documento dovrà essere firmato, semplicemente per presa visione, da entrambi i genitori.

Art. 14- Infortuni

Il personale preposto alla sicurezza deve segnalare tempestivamente al D.S. eventuali situazioni di pericolo che non garantiscono l'incolumità degli allievi, del personale in servizio e di altre possibili persone presenti nella scuola.

Nel caso di infortuni (lesioni, traumi) o malesseri gravi riportati dagli alunni della propria classe durante l'orario di servizio, il docente si comporterà nel seguente modo:

-dovendo assistere l'alunno infortunato, garantirà nel migliore dei modi la custodia degli alunni della propria classe, richiedendo l'intervento dei colleghi o del personale collaboratore scolastico presente;

-provvederà, anche tramite un collega, ad avvisare tempestivamente l'ufficio di segreteria che avvertirà dell'accaduto i familiari dell'alunno e all'occorrenza, contestualmente richiederà l'intervento del 118 (presidio sanitario mobile).

In presenza di uno stato di grave necessità che richieda l'immediato trasporto dell'alunno al Pronto Soccorso (emorragie consistenti, pericolo di shock anafilattico...), si consiglia di provvedere in merito con prudenza e accortezza, avvalendosi della figura preposta, se presente.

La relazione scritta sull'infortunio va tempestivamente redatta (nel medesimo giorno dell'evento) dal docente presente e consegnata all'ufficio di Segreteria per consentire di compiere tutti i necessari adempimenti nei tempi previsti.

Si ricorda che i certificati del Pronto Soccorso o del medico intervenuto rilasciati alle famiglie, devono essere recapitati all'Ufficio di segreteria immediatamente.

La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardo nella presentazione della documentazione.

Si chiarisce comunque che ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l'orario delle lezioni o in attività extra/para/intra scolastiche deliberate dagli OO.CC. di Istituto e contenute nel PTOF, va tempestivamente comunicato al D.S. o all'Ufficio di Segreteria, anche a mezzo telefono, al fine di assumere e predisporre gli opportuni interventi.

Il docente e il personale A.T.A. che accusino un improvviso malessere o subisca accidentale lesione sono tenuti ad avvisare tempestivamente gli Uffici o l'addetto al primo soccorso della sede in cui si verifica l'evento, così da permettere di adottare le misure d'intervento necessarie.

Art. 15-Somministrazione dei farmaci

Con Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 il Ministero dell'Istruzione ha ricordato le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola. Le Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica. Si riassumono i punti fondamentali cui attenersi in caso di richiesta di somministrazione farmaci da parte di familiari di alunni:

1. Il personale può volontariamente accettare di somministrare un farmaco dietro richiesta della famiglia dell'alunno/a e dichiarare per iscritto la propria disponibilità alla somministrazione in casi di inderogabile necessità (ad es.: terapie salvavita).
2. Si deve acquisire richiesta scritta da parte della famiglia (il modello è disponibile in vice presidenza).
3. Si deve acquisire la prescrizione del medico curante con attestazione di stato di malattia, indicazione di tempi, modi di somministrazione, posologia, eventuali modalità di conservazione del farmaco.
4. La richiesta della famiglia, certificato medico e la dichiarazione di disponibilità dell'insegnante vanno trasmessi al Dirigente scolastico per l'autorizzazione. Si rammenta che non si qualifica come esercizio abusivo di professione sanitaria l'espletamento di una funzione (in questo caso la somministrazione di un farmaco in ambiente scolastico) che nel contesto domestico viene regolarmente attuata dai familiari, configurandosi tale pratica, in ambito scolastico, come attività vicariante quella parentale.

Art. 16- Assemblea di classe

1. L'Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato a seguito di richiesta presentata almeno 3 giorni prima della data prevista e deve contenere l'assenso dei docenti delle ore richieste.
2. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al Dirigente Scolastico.

Art. 17-Assemblea d'Istituto

1. Le assemblee di istituto rappresentano un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti devono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.
2. Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, anche in modalità online.
3. Altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurricolare, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitate nella richiesta.
4. Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
5. Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lavori di gruppo, seminari, visite tecniche ed altre attività precedentemente programmate.
6. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della metà più uno del Comitato Studentesco dei rappresentanti o del 10% degli studenti iscritti.

Art. 18- Utilizzo del telefono cellulare

1. E' severamente vietato l'utilizzo del cellulare in classe se non esclusivamente per fini didattici. Come da circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n 33/92 del 16 giugno 2025 "Disposizioni in merito all'uso degli smartphon nel secondo ciclo di istruzione. Si veda Regolamento telefonini in allegato N 1 " Regolamento per il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali a scuola"
2. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola.

Art. 19- Divieto di registrazione

L'uso di telecamere, videocamere, fotocamere, dispositivi sonori di registrazione e altri apparecchi di questo tipo, anche di quelli presenti all'interno dei telefoni cellulari, è sempre vietato nell'ambito

dell'Istituto, se non in presenza di un esplicito, consapevole e comprovabile consenso espresso da chi è fatto oggetto di tali riprese o dalla direzione della scuola. Si fa presente che, ai sensi D.Lgs. 101/2018, coloro che effettuano registrazioni e/o foto e/o riprese non autorizzate, rischiano la denuncia penale e, se minori, ne sono responsabili i genitori. Per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari si rinvia a tale proposito alla Tabella delle infrazioni e delle sanzioni.

Art.20- Effetti personali

L'istituto non è responsabile del deterioramento, della distruzione e della sottrazione di effetti personali degli studenti e del personale all'interno della scuola.

Art. 21 Utilizzo degli spazi e delle strutture scolastiche

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'Istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.
3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art.22 Disciplina relativa al funzionamento e all'impiego delle strutture scolastiche

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito

elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1 integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:

Auditorium - Salone
Aule didattiche e aule speciali
Laboratori
Biblioteca
Segreteria
Servizi igienici
Cortile e spazi interni
Palestra e campi sportivi

a) Norme comuni:

Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:

Mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente;

In attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto;

Usare un tono ed un volume di voce consoni a un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;

Rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;

Al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;

Usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;

Mantenere pulito e in buono stato d'uso il proprio banco.

b) Norme particolari:

Modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Dette norme particolari saranno predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali e allegati al presente regolamento.

Art. 23- Auditorium

1. È un'importante risorsa strutturale per l'Istituto viene utilizzata dal personale docente e dagli studenti. Visto che è uno spazio di cui l'Istituto "San Benedetto" si serve, a volte, congiuntamente con le altre sedi, ogni attività da svolgersi deve essere comunicata con richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi.
2. Norme particolari sono affisse nell'aula, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 24-Biblioteca

L'Istituto possiede biblioteche con un cospicuo numero di volumi e riviste. Tutti i volumi sono

catalogati per argomento e registrati al computer, perciò, è possibile una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato.

Art. 25-Segreteria

1. La segreteria è un centro nevralgico della scuola; studenti e docenti vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente e in tranquillità, l'accesso è opportunamente regolato e consentito a una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico;
2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 26 -Servizi igienici

I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.

- a) Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:
- b) È vietato fumare
- c) È vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
- d) È obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli
- e) Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.
- f) Possono essere utilizzati fino a 15 minuti prima del suono dell'ultima campanella.

Art. 27- Cortile e spazi

Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.

Sede via Casilina: è d'uopo non parcheggiare le auto lungo il vialetto e la rotonda antistanti l'ingresso e nello spazio retrostante la scuola, disposto al transito dei mezzi per lo scarico delle merci e del ritiro dei rifiuti solidi urbani.

L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o diversamente abili, previa autorizzazione.

Art. 28- Aule didattiche e aule speciali

1. Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge a maggior parte dell'attività didattica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.
2. Norme particolari sono affisse nell'aula, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 29- Laboratori

I laboratori sono da considerarsi aule speciali particolari, poiché dotati di strumentazioni semplici e sofisticate, e perché in essi risalta più che in altri luoghi l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato a un'autodisciplina personale e collettiva esemplare. Ogni laboratorio prevede uno specifico regolamento.

Norme particolari sono affisse nell'aula, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art.30-Palestre

1. L'accesso alle palestre è consentito solo agli studenti che indossino la divisa idonea all'attività programmata e le apposite scarpe. Gli alunni che non hanno l'attrezzatura idonea non svolgono nessuna attività sportiva e restano in panchina.
2. L'eventuale esonero delle lezioni di Scienze Motorie non esclude la partecipazione medesima nelle modalità previste, secondo le indicazioni del docente.

Art. 31- Docenti

1. I docenti dovranno trovarsi nell'istituto 5 minuti prima che suoni la campanella e nelle rispettive aule all'inizio dell'attività didattica.
2. I docenti sono responsabili nei confronti degli studenti loro affidati durante tutta la durata del servizio scolastico. I docenti sono tenuti a prestare vigilanza e assistenza anche durante i momenti non coincidenti con le lezioni, quali i trasferimenti da un'aula ai laboratori, palestre o altri spazi didattici e viceversa.
3. Gli studenti che disturbano durante lo svolgimento delle lezioni non devono essere allontanati dalla classe se non per essere condotti in Presidenza per i provvedimenti del caso, dal docente presente in classe per illustrare al Dirigente il comportamento dell'alunno. La classe temporaneamente sarà affidata a un docente a disposizione o al personale A.T. A.
4. I docenti sono tenuti al ricevimento dei genitori nel periodo ottobre-maggio, secondo appositi calendari. Inoltre, possono aver luogo, due volte all'anno, specifici momenti di incontro con i genitori – fuori dall'orario

di servizio – a livello individuale, in base alla delibera del Collegio dei Docenti.

5. Nei quindici giorni antecedenti gli scrutini, il ricevimento dei genitori è sospeso e riprenderà al termine degli scrutini stessi.

Art. 32- Danni e risarcimenti

1. Ogni studente deve rispettare e far rispettare i beni altrui e dell'istituto.
2. Qualsiasi danno all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e al giardino deve essere prontamente segnalato e risarcito.

3. Il responsabile di ogni danno arrecato è tenuto al risarcimento e nei suoi confronti si procederà ad ammonizione con annotazione sul RE e a contestuale contestazione dei danni alla famiglia. Il risarcimento avverrà con versamento attraverso specifico bollettino.

4. In caso di mancata individuazione del responsabile, devono rispondere dei danni tutti gli alunni della classe o delle classi che hanno utilizzato lo spazio nel quale è stato rilevato il danno, fatta salva l'obbligatorietà della denuncia all'autorità giudiziaria in caso di volontarietà.

5. In caso di danno e risarcimento collettivo, il Coordinatore di Classe, opportunamente informato dalla Dirigenza e/o da un suo Delegato anche attraverso specifica circolare, è promotore di un'azione di sensibilizzazione sul valore educativo del risarcimento e sovrintende le operazioni per il versamento della somma complessiva di classe, da parte degli stessi alunni e/o genitori di con un unico bollettino.

Art. 33- Regolamento di disciplina

Il presente regolamento è stato stilato in conformità con quanto previsto all'art. 3 e 4 del DPR 249/98 modificati e integrati dal DPR 235/2007.

a) Principi

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, alla gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

b) Livello di infrazioni e punteggio attribuito

LIVELLO	INFRAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	<u>Infrazioni Lievi</u> Mancanza del materiale didattico prescritto Uscita non autorizzata dall'aula Consumo di bevande o cibi durante l'ora di lezione Abbigliamento indecente Assenze non debitamente giustificate Ritardo nella presentazione delle giustificazioni 3 Ingressi in ritardo (seconda ora)	P.2

2	<p><u>Infrazioni Medie</u> Mancanza della divisa prescritta per le esercitazioni (*) Utilizzo del cellulare sia in classe sia durante le attività didattiche extrascolastiche Violazione del divieto di fumare in tutti gli spazi dell'Istituto Compimento di fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni Sporcare gli spazi dell'Istituto sia interni che esterni Imbrattare, sia all'esterno che all'interno dell'edificio scolastico, di pareti o altre aree Danneggiamento di strumenti di proprietà della scuola per negligenza o comportamento imprudente (oltre quanto previsto dall'art. di riferimento)</p>	P.5
3	<p><u>Infrazioni gravi</u> Uscita non autorizzata dall'edificio scolastico Violazione di disposizioni in materia di sicurezza Offesa al decoro personale, alla religione e alle istituzioni Offesa e oltraggio al capo d'Istituto, al corpo docente nonché al personale della scuola Comportamenti nei quali sia ravvisabile la violenza materiale e/o morale Comportamenti penalmente perseguibili quali furti, estorsioni, consumo di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti... Danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature della scuola (oltre quanto previsto dall'art. di riferimento)</p>	P.15
4	<p><u>Infrazioni gravissime</u> Nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Nei periodi di allontanamento superiore ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>	P.40

(*) gli alunni sprovvisti della prevista divisa per le esercitazioni pratiche di Sala e Cucina, non potendo accedere ai relativi laboratori di esercitazioni pratiche, pertanto il docente di esercitazioni provvederà ad affidare all'alunno un lavoro per il recupero delle competenze affrontate.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO	SANZIONE	ORGANO
10	3 GIORNI DI SOSPENSIONE	CONSIGLIO DI CLASSE
15	5 GIORNI DI SOSPENSIONE	CONSIGLIO DI CLASSE
30	15 GIORNI DI SOSPENSIONE	CONSIGLIO DI CLASSE
40	+15 GIORNI DI SOSPENSIONE	CONSIGLIO DI ISTITUTO

Se all'allievo viene ascrivita una sanzione disciplinare non può partecipare alle visite guidate e ai viaggi di istruzione

c) Sostituzione delle sanzioni

Ogni sanzione disciplinare prima di essere emessa e ratificata sarà vagliata dal Consiglio di Classe che

valuterà l'opportunità didattico-educativa del singolo caso.

Il Consiglio di Classe, inoltre, può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare sono previste:

- Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile
- Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola
- Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili
- Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola
- Predisposizione di materiali didattici (fotocopie...) per gli allievi.
- Collaborazione nelle pulizie degli spazi scolastici (aule, laboratori...)
- Per sospensioni superiori a due giorni si indica come misura disciplinare alternativa si prevedono collaborazioni con enti soggetti esterni esperti in percorsi di responsabilizzazione e crescita indirizzati agli studenti e alle famiglie.

d) Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori e ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art.34- Divieto di fumo

a) Riferimenti Normativi

Il presente regolamento ha come riferimenti normativi i seguenti:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 28/12/2001, n. 448 (art. 52, co 20)
- Legge 30/12/2004, n. 311 (art. 1 co. 189-191)
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 (Accordo Stato-Regioni 24/07/2003 e D.P.C.M. 23/12/2003 - Accordo Stato Regioni 16/12/2004)
- D.L. 12-9-2013 n. 104 conv. L. 8-11-2013 n. 128 (art. 4)
- D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 (artt. 18, co 1 lett f); 19, co 1, lett a); 20, co 2, lett b); 64, co 1; 223 ss; 235 ss)
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- L. 24 novembre 1981, n. 689 20. 2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative ed ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle disposizioni citate nell'articolo che precede al fine di:

1. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
2. prevenire l'abitudine di fumare;
3. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
4. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
5. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
6. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
7. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

b) Spazi soggetti al divieto di fumo

1. In base alle disposizioni citate all'art.1 ed in particolare dell'art 4 D.L. 12-9-2013 n. 104 conv L. 8-11- 2013 n. 128 è stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In base al D.P.C.M. 23.12.2003, nei locali scolastici sono apposti cartelli con la scritta "VIETATO FUMARE"; nei luoghi di accesso nonché nei luoghi di particolare evidenza (aula magna, palestre, ecc.) sono apposti cartelli oltre che con la scritta predetta, con altresì l'indicazione della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

c) Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati con atto formale del dirigente scolastico; il loro nome è riportato sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti: - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il

divieto. - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

3. Tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo e nei cambi dei docenti fra le ore di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

4. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

6. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

d) Sanzioni

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge. (da € 27,50 a € 275,00)

2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3. A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

4. Dal momento che il doppio della sanzione minima costituisce trattamento più favorevole, il pagamento in misura ridotto con effetto liberatorio da corrispondere entro sessanta giorni è di Euro 55,00 o di Euro 110,00 in presenza delle situazioni di cui al punto 2.

5. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

6. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

7. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale scolastico, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore

8. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti potrà condurre all'applicazione di

provvedimenti disciplinari e sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento.

e) Pagamento contravvenzioni

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico - Verbale N. _____ del);
c) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
2. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

f) Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'amministrazione e attuando le procedure impartite dalla medesima.

Al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa

Art. 35- Visite guidate

1. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, organizza le visite guidate nel territorio, la partecipazione agli spettacoli cinematografici e/o teatrali, sulla scorta di un'apposita programmazione.
2. È consentita la realizzazione delle attività solo nel caso in cui non meno della metà più uno degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto.
3. Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per le visite guidate, il docente della figura strumentale area 3 (o docente proponente) deve curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria amministrativa.
4. Situazioni diverse vengono valutate dai Consigli di Classe.

Art. 36- Viaggi d'istruzione

1. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, pianifica sulla scorta della programmazione didattica e in riferimento alle attività delle aree di progetto, e organizza i viaggi d'istruzione, di norma, per un periodo di tempo non superiore a gg. 6.
2. È consentita, di norma, la realizzazione delle attività in cui almeno la metà più uno degli studenti iscritti alla classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto. I viaggi di istruzione si svolgono, di norma, tutti nella medesima settimana anche se prevedono itinerari diversi.
3. Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per i viaggi di istruzione, il docente della figura strumentale area 3 (o docente proponente) deve curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria amministrativa.
4. Situazioni diverse vengono valutate dai Consigli di Classe.

Art. 37- Scolarizzazione all'estero

1. Gli studenti che intendono effettuare di periodi di scolarizzazione all'estero hanno l'obbligo di chiedere il parere al consiglio di classe.
2. Il consiglio di classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli studenti richiedenti e la partecipazione alla vita della scuola; in nessun caso può essere concesso nullaosta per gli studenti che hanno debiti formativi degli anni scolastici precedenti non risolti;
3. Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve allegare il piano di studi della medesima scuola, il consiglio di classe delibera le materie che lo studente deve integrare al suo rientro e i docenti delle discipline interessate forniscono allo studente in partenza un piano di lavoro individuale sul quale al suo rientro sarà valutato.
4. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe apprezza il tutto, convalida il certificato di valutazione esibito e determina le modalità di integrazione delle materie non effettuate nella scuola estera.
5. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche connesse all'esperienza oggetto del presente articolo.
6. Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti.

Art. 38-Studenti in FSL

1. Tempistica

Lo stage deve essere elemento del P.T.O.F. e, in quanto tale, progettato dalla scuola. In quanto esperienza formativa, il periodo di stage deve essere limitato nel tempo e in alcun caso può superare i 30 giorni rispetto al curriculum annuale. I giorni di stage, quando il tirocinio avviene all'interno del calendario scolastico, non devono essere recuperati e devono essere considerati parte integrante del curriculum.

2. Coinvolgimento dello studente

Lo studente deve essere coinvolto nell'attuazione dei progetti deliberati dagli organi collegiali della propria istituzione scolastica secondo i canali di partecipazione e coinvolgimento degli studenti sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98).

3. Informazione dello studente

Lo studente deve essere informato preventivamente delle mansioni che dovrà svolgere all'interno dell'azienda.

4. Copertura assicurativa

Allo studente che parteciperà allo stage, dovrà essere garantita, da parte dell'istituzione scolastica di appartenenza idonea copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL nonché per responsabilità civile.

5. Informazione dello studente

Allo studente deve essere garantita la frequenza di un corso di formazione preliminare su diritti e tutele nel mondo del lavoro nelle ore di insegnamento della/e

materia/e professionali coinvolte nello stage.

6. Tutoraggio

L'istituzione scolastica deve individuare all'interno del corpo docente la figura di un tutor cui affidare lo studente che partecipa allo stage. Altresì l'azienda deve individuare un tutor al quale viene affidato lo studente e che, in coordinamento con la figura del tutor scolastico, deve facilitare l'inserimento di questi nell'azienda. Per comprovate violazioni degli obiettivi didattici dei tirocini la scuola si farà garante nel richiedere la sostituzione del tutor aziendale e, per casi di estrema gravità, di interrompere ogni rapporto con l'azienda in questione.

7. Confronto studente-scuola-azienda

Si devono prevedere incontri periodici di confronto tra lo studente, il tutor scolastico e il tutor aziendale sull'andamento dello stage (uno obbligatorio a metà del periodo di stage). Altresì deve essere garantito il diritto di assemblea tra gli studenti della medesima classe per confrontarsi sull'andamento dei tirocini. Questi incontri, da svolgersi durante il periodo di svolgimento degli stage, avranno l'utilità di prendere coscienza del proprio percorso formativo.

8. Valutazione del periodo di stage

Al termine del periodo di formazione l'azienda deve fare una relazione, da presentare in duplice copia, una allo studente e l'altra al consiglio di classe di riferimento, sul periodo di formazione svolto dallo stagista.

Entro la medesima data lo studente tirocinante deve presentare relazione dettagliata, in duplice copia, sul periodo di formazione svolto in azienda.

9. Copertura costi

Durante il periodo dello Stage allo studente deve essere garantita, a carico dell'azienda, un compenso minimo a copertura parziale delle spese sostenute dallo studente, che può, altresì, essere convertito in servizi, quali possono essere mezzi pubblici utilizzati ai fini di raggiungere il posto di lavoro nel caso in cui gli alloggi fossero locati in posti distanti e quindi si ponga il problema logistico del raggiungimento del luogo di lavoro stesso.

10. Valutazione dello studente

Il periodo di stage deve essere valido ai fini della valutazione complessiva dello studente.

11. Riequilibrio didattico delle materie non-professionalizzanti

La scuola si impegna, al rientro a scuola dello studente inserito in un percorso di stage, a metterlo in condizione di recuperare le sopravvenute carenze nelle materie non coinvolte negli obiettivi didattici dello stage possibilmente usando le ore di quelle materie coinvolte.

Art. 39- Norme finali

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli Organi Collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

Le modalità di allontanamento dalle attività didattiche e dalla comunità scolastica conseguenti all'irrogazione di sanzioni disciplinari sono disciplinate dal punto 8 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, cui il presente regolamento rinvia in appendice (ALLEGATO 2).

In allegato le attività solidali e di cittadinanza attiva previste dall'Istituto (ALLEGATO 3)

ALLEGATO 1

Regolamento per il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali a scuola

Riferimento normativo: Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025 - "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione".

ART. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti, disciplina l'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali (quali tablet, earphones, ecc.) all'interno dell'edificio scolastico e durante tutte le attività didattiche, ricreative e di sorveglianza, per l'intera durata della permanenza a scuola.

Art. 2 - Divieto di utilizzo

È fatto **assoluto divieto** a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico. Questo divieto include le ore di lezione, gli intervalli e le attività di laboratorio/palestra. Per le attività didattiche, l'Istituto mette a disposizione strumenti digitali specifici (PC, tablet, lavagne interattive, ecc.). L'uso dei dispositivi personali per scopi didattici è vietato, salvo le eccezioni previste dall'articolo 5.

Art. 3 - Obblighi del personale scolastico

Per facilitare il rispetto delle nuove regole relative al divieto di utilizzo dei telefoni cellulari da parte degli studenti, anche il personale scolastico (docenti e personale ATA) è tenuto a un uso corretto e responsabile dei dispositivi elettronici personali, fungendo da esempio educativo.

Durante le ore di lezione e di servizio, l'uso di tali dispositivi è ammesso solo per motivi di servizio (ad es. la compilazione del registro elettronico) o in casi di comprovata e urgente necessità, senza interferire con lo svolgimento delle attività didattiche. Tale obbligo si estende anche al personale educativo esterno, come educatori e assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

Art. 4 - Custodia dei dispositivi

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a riporre i propri dispositivi spenti nel proprio zaino a partire dall'inizio delle lezioni alle ore 8:15, fino al termine dell'orario scolastico.

Qualsiasi uso non autorizzato del telefono cellulare (o altro dispositivo elettronico personale) durante l'orario scolastico sarà considerato una violazione del regolamento. Le infrazioni verranno rigidamente sanzionate come previsto dal Patto di Corresponsabilità Educativa e dal Regolamento Disciplinare d'Istituto.

Art. 5 - Eccezioni

L'utilizzo di dispositivi elettronici personali potrà essere autorizzato dai docenti solo se strettamente

funzionale all'efficace svolgimento di attività didattiche specifiche che non possano essere replicate con gli strumenti dell'Istituto, e sempre sotto la loro diretta supervisione e per il tempo strettamente necessario all'attività. Tali eccezioni dovranno essere tempestivamente segnalate e motivate dal docente interessato sul Registro Elettronico, nell'apposito spazio "Annotazioni Giornaliere", indicando anche l'ora di inizio e di fine delle attività.

Nei casi di comprovata necessità o urgenza (ad esempio, motivi di salute), sarà consentito agli/alle studenti/esse il solo utilizzo del telefono della scuola presso il Centralino.

L'uso didattico del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia espressamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come supporto agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento relativamente alle discipline indicate.

Art. 6 - Sanzioni

Le sanzioni verranno applicate in base alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione, in conformità con il Patto di Corresponsabilità Educativa e il Regolamento d'Istituto, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 3392/2025:

1. Prima Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nello zaino e il docente provvederà a comminare una AMMONIZIONE VERBALE.
2. Seconda Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nello zaino e il docente provvederà a comminare un'"AMMONIZIONE DISCIPLINARE", avendo cura di annotare l'infrazione sul Registro Elettronico, adibito alle "Note Disciplinari"; inoltre verranno informati i genitori o chi ne fa le veci,
3. Terza Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nello zaino e il docente provvederà ad annotare la nota disciplinare sul Registro elettronico, informerà i genitori o chi ne fa le veci e convocherà un Consiglio straordinario nel quale si procederà alla sospensione di un giorno con obbligo di frequenza.
4. Quarta infrazione e successive ammonizioni: il docente provvederà ad annotare una nota disciplinare sul Registro elettronico, informerà i genitori o chi ne fa le veci e convocherà del Consiglio straordinario con due giorni di sospensione di cui uno con obbligo e un altro senza obbligo di frequenza.

In caso di utilizzo improprio del dispositivo per scopi non didattici e lesivi (ad esempio, riprese video non autorizzate, diffusione di contenuti inappropriati o bullismo informatico), verranno applicate le sanzioni più gravi previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto, con **segnalazione alle autorità competenti** in caso di reati.

Art. 7 - Sensibilizzazione e formazione

La scuola si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, con particolare attenzione ai rischi legati all'abuso dei dispositivi mobili, alla sicurezza online e al rispetto della privacy altrui.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, in allineamento con le disposizioni della Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025.

ALLEGATO 2

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

modificato dal

DPR 8 AGOSTO 2025 N. 134

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

(in GU N. 223 DEL 25 SETTEMBRE 2025)

(N.B. Le modifiche introdotte dal DPR 8/8/2025, n.134 sono evidenziate con sfondo AZZURRO)

Art. 1 *(Vita della comunità scolastica)*

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni

insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte

all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con **disabilità**;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;

f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente

scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche **del sistema nazionale di istruzione** individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Le sanzioni che comportano allontanamento **dalle lezioni** sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento **dalla comunità scolastica** superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente **dalle lezioni** può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della
Comunità scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi **circostanziati** e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente **responsabile**.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono **irrogate** dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta

previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di

accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano **triennale** dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (*Disposizioni **transitorie e finali***)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola **secondaria di primo grado**.

1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il

Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

Allegato 3 - Attività solidali e di cittadinanza attiva

Le azioni solidali costituiscono un elemento importante del percorso educativo dell'Istituto, in quanto contribuiscono allo sviluppo della coscienza civica, etica e sociale degli studenti, favorendo una partecipazione consapevole e responsabile alla vita della comunità. Attraverso esperienze concrete di solidarietà, la scuola promuove l'interiorizzazione dei valori di cooperazione, rispetto, giustizia sociale e responsabilità individuale e collettiva, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

L'Istituto promuove iniziative di solidarietà e beneficenza finalizzate al sostegno di persone e realtà in situazione di bisogno, sia a livello locale sia in un'ottica di cittadinanza globale. Tali iniziative possono assumere la forma di raccolte di beni, attività di fundraising, eventi scolastici a carattere solidale. Parallelamente, vengono proposti percorsi educativi di informazione e sensibilizzazione su tematiche di rilevanza sociale e civile, quali i diritti umani, la tutela dell'ambiente, la salute, la solidarietà internazionale e il valore del volontariato. Queste attività favoriscono lo sviluppo del pensiero critico e la consapevolezza delle interconnessioni tra dimensione locale e globale, stimolando negli studenti un atteggiamento di apertura, responsabilità e impegno.

Particolare attenzione è riservata alle attività cooperative e partecipative, che attraverso metodologie attive promuovono la collaborazione, il supporto reciproco e l'inclusione. Giochi di squadra, attività di problem solving collaborativo e percorsi esperienziali consentono agli studenti di sperimentare concretamente il valore del lavoro di gruppo e della corresponsabilità nel raggiungimento di obiettivi comuni.

La scuola favorisce inoltre il coinvolgimento degli studenti in esperienze di cittadinanza attiva e volontariato, anche in collegamento con il territorio, al fine di sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e la capacità di contribuire in modo positivo al bene comune. In tale contesto, le azioni solidali rappresentano un'importante occasione di crescita personale, di maturazione emotiva e di orientamento ai valori della legalità, della solidarietà e della partecipazione democratica.

Infine, in linea con le competenze digitali e di cittadinanza digitale, l'Istituto promuove iniziative solidali anche attraverso strumenti online, sensibilizzando gli studenti a un uso etico, responsabile e consapevole delle tecnologie e dei social media, con particolare attenzione al contrasto dei fenomeni di discriminazione, esclusione e odio in rete.

Attraverso l'insieme di queste azioni, il nostro Istituto intende formare cittadini attivi, responsabili e solidali, capaci di interpretare la complessità del mondo contemporaneo e di partecipare in modo consapevole e costruttivo alla vita sociale, culturale e civile.

1. Attività solidali all'interno della scuola

Sportelli di aiuto tra pari (peer tutoring)

- Lavoro in team- cooperative learning
- Tutoraggio nelle discipline tecnico-professionali

Biblioteca scolastica attiva

- Gestione prestiti
- Catalogazione libri
- Creazione di spazi lettura e book-crossing

Progetti di cura degli spazi comuni

- Allestimento di murales, pannelli informativi, bacheche
- Cura del verde, dei giardini scolastici e degli spazi interni

Laboratori creativi e culturali

- Produzione di materiali informativi per la comunità scolastica
 - Realizzazione di campagne contro bullismo, discriminazioni, dipendenze
 - Supporto agli eventi scolastici (open day, giornate tematiche)
-

2. Attività solidali in collaborazione con strutture esterne

RSA, case famiglia, centri diurni

- Attività di animazione agli anziani
- Letture ad alta voce
- Attività manuali, creative, digitali
- Supporto nella comunicazione digitale (insegnare uso smartphone/tablet)

Comuni, biblioteche, musei

- Supporto ad attività culturali
- Progetti di valorizzazione del territorio
-

Associazioni di volontariato

- Raccolte alimentari
- Raccolte di beni per famiglie in difficoltà
- Supporto logistico durante eventi solidali

Canili e associazioni animaliste

- Supporto nelle campagne di sensibilizzazione
-

3. Attività di cittadinanza attiva nella comunità scolastica

Progetti di educazione civica

- Progetti su legalità, diritti umani, parità di genere (anche in occasione di giornate a tema)

- Attività su sostenibilità ambientale

Progetti ambientali

- Partecipazione a campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata/Campagne “plastic free”
- Laboratori di riciclo creativo

Cittadinanza digitale

- Creazione di materiali informativi su cyberbullismo, privacy, fake news
-

4. Attività specifiche per istituti professionali e tecnici

Indirizzo enogastronomico / alberghiero

- Partecipazione alla preparazione di pasti per eventi solidali

Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica

- Partecipazione a progetti di rigenerazione di apparecchiature elettroniche

Indirizzo moda

- Realizzazione di capi o accessori per iniziative benefiche
- Laboratori di cucito per la comunità

Indirizzo servizi socio-sanitari

- Animazione in RSA, centri per disabili, scuole dell'infanzia
 - Progetti di educazione alla salute **Indirizzo amministrazione, finanza e marketing**
 - Supporto nella gestione di eventi scolastici
 - Progetti di educazione finanziaria per studenti più giovani
-

Perché queste attività sono coerenti con lo Statuto

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti promuove:

- partecipazione responsabile
- solidarietà

- rispetto della comunità scolastica
- valorizzazione delle competenze
- collaborazione con il territorio
- educazione alla cittadinanza attiva

Tutte le attività proposte rispondono pienamente a questi principi.